

ON



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 23 FEBBRAIO 2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 219 del 18 settembre 2010;

VISTA la legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54, recante "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, ove si prevede che il "Ministero della transizione ecologica" assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

VISTA la nota n. 17948 del 29 luglio 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di potenziamento di un parco eolico in provincia di Potenza, nel territorio dei comuni di Forenza e Maschito e opere di connessione annesse, presentato dalla Erg Wind 4 S.r.l.;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la società proponente, con nota acquisita il 12 agosto 2019, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RILEVATO che il progetto prevede il potenziamento (c.d. *repowering*) di un impianto già in esercizio, costituito da 60 aerogeneratori da 0,66 MW di potenza ciascuno, suddivisi in 36 unità nel territorio del Comune di Forenza e 24 nel territorio del Comune di Maschito, per una potenza complessiva di 39,6 MW;

RILEVATO che il potenziamento sarà realizzato mediante sostituzione dei soli 36 aerogeneratori attivi nel Comune di Forenza, con 12 nuovi aerogeneratori della potenza massima di 4,5 MW ciascuno, per una nuova potenza totale dell'impianto risultante pari a 69,84 MW di cui 54 MW di nuova installazione;

RILEVATO che i 36 aerogeneratori in dismissione sono caratterizzati da un'altezza al mozzo di 50 metri, e da un diametro del rotore di 47 metri, su struttura tralicciata, mentre i 12 aerogeneratori in sostituzione avranno un'altezza al mozzo di 44,5 metri e rotori del diametro di 44 metri, su struttura tubolare;

2) Zeggsi. 145

1) Zeggsi. 194



Il direttore dell'Ufficio
Carlo Notarnuzi
[Signature]

ROMA, 2019 - IPZS SPA COD. 01 TUX00010



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica degli avvisi relativi alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta nelle date del 2 settembre 2019 e 1° giugno 2020;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, in sede di istruttoria, unitamente alle controdeduzioni fornite dalla proponente;

VISTO il parere n. 103 del 7 giugno 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto, dando conto, tra l'altro, delle osservazioni della provincia di Potenza rese con nota del 10 settembre 2019 e del Comune di Forenza, rese con nota del 29 ottobre 2019;

VISTA la nota n. 20040 del 26 maggio 2022, con cui il Ministero della cultura ha espresso parere tecnico istruttorio negativo in relazione al progetto in esame, basandosi anche sul parere negativo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, reso con nota n. 14779 del 20 dicembre 2021;

RILEVATO che il Ministero della cultura, nel proprio parere, ha evidenziato che l'aerogeneratore n. 7 secondo quanto descritto nel progetto troverebbe collocazione nell'area boscata di un querceto situato sul monte Armenia, mentre la turbina n. 8 troverebbe collocazione a circa 50 metri dai margini della stessa area boscata;

CONSIDERATO che il Ministero della cultura ha, inoltre, rappresentato che la percezione dell'impianto in esame, dai centri abitati di Acerenza, Banzi, Forenza e Maschito nonché dal traffico veicolare in movimento nella locale rete infrastrutturale, a causa dell'altezza delle torri, apporterebbe sostanziali modifiche ai paesaggi rurali per come oggi percepibili ed ha altresì evidenziato la presenza nelle aree adiacenti al progetto di numerose masserie, ed in particolare della Masseria Gaggiano - Masi (già Masseria Porcile), tutelata con decreto ministeriale 8 ottobre 1982, e della masseria fortificata S. Zaccaria, tutelata con decreto ministeriale 7 dicembre 1985, a circa 700 metri dal più vicino aerogeneratore;

RILEVATO che il medesimo Ministero, con riguardo agli impatti cumulativi, ha evidenziato la presenza di altri impianti eolici nell'area vasta di 9 chilometri dall'impianto calcolata ai sensi delle citate Linee guida nazionali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, costruiti o in corso di autorizzazione, rappresentando che l'innalzamento dell'altezza dell'impianto a seguito del *repowering* in esame, determinerebbe ulteriore aumento dell'impatto percettivo sui recettori sensibili in un territorio già parzialmente compromesso dalla realizzazione di altri impianti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO che, con specifico riguardo alle fasce di rispetto c.d. *buffer* previste dalla legge regionale della Basilicata n. 54 del 2015, il citato Ministero ha segnalato nel proprio parere alcune interferenze formali del progetto, con particolare riferimento ai *buffer* di 3 chilometri previsti per un ampio numero di beni architettonici nella area vasta circostante l'impianto, e specialmente per la descritta distanza inferiore al chilometro rispetto alle citate Masserie Gaggiano - Masi e S. Zaccaria, nonché ai *buffer* di 200 metri previsti per la rete dei tratturi, ed in particolare, per distanze inferiori ai 50 metri, rispetto ai tratturi comunali Serroni nr. 52 e Piano di Ballo nr. 53, prossimi ciascuno a numerosi aerogeneratori;

RILEVATO che, secondo il medesimo Ministero il progetto in esame interferirebbe altresì con le zone dell'*ager Venusinus* e dell'*ager Bantinus*, fatte oggetto di proposte di delimitazione, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera *m*) del decreto legislativo n. 42 del 2004, nel Piano paesaggistico regionale della Basilicata in corso di adozione;

PRESO ATTO che il Ministero della transizione ecologica ha ribadito l'interesse pubblico all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario, a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame, con riguardo al quale ha condiviso le conclusioni di cui ai citati pareri della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2012, cosiddetto "*Burden sharing*";

CONSIDERATO che i predetti interessi devono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione, finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di almeno 1 GW a partire dall'anno 2021 e che, sulla stessa linea, il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72 per cento della generazione di energia elettrica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono anche attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO, con riguardo all'interferenza di due aerogeneratori con aree boscate, la Commissione tecnica citata e il Ministero della cultura, nei rispettivi pareri, danno entrambi atto che *"il progetto prevede la realizzazione di un campo eolico che grosso modo ricalca l'allineamento del precedente in dismissione"* in quanto esso *"si configura come un intervento di repowering"* e, pertanto, la Commissione tecnica rileva che *"I nuovi aerogeneratori sono ubicati sostanzialmente lungo i tratti di crinale già interessati dall'esistente parco eolico"* e specificamente *"occupano principalmente le medesime posizioni delle torri eoliche esistenti o comunque sono ubicati nel raggio di circa cinquanta metri da esse."* ivi compresa l'area del Monte Armenia;

VALUTATO, con riguardo alle interferenze con beni architettonici tutelati, che i due aerogeneratori che ricadono marginalmente nella fascia di rispetto della Masseria fortificata S. Zaccaria, vincolata con decreto ministeriale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, sostituiranno 7 aerogeneratori già esistenti nella stessa fascia di rispetto, e i loro impatti risulteranno mitigati dalla circostanza che la visuale dalla masseria verso l'impianto è limitata per la posizione ribassata della stessa rispetto al piano stradale e al crinale sul quale sorge l'impianto, più alto di oltre cento metri, ed ulteriormente mascherata per la presenza della fitta vegetazione nelle aree interposte alla direzione della visuale, come emerge dai foto inserimenti prodotti;

CONSIDERATO, con riguardo agli impatti cumulativi sul paesaggio descritti, che il *repowering* proposto, pur se volto ad installare 12 nuovi aerogeneratori con torri tubolari di maggiore altezza rispetto alle precedenti, consentirà la rimozione di 36 aerogeneratori caratterizzati da torri tralicciate, più visibili e non cromaticamente mitigabili, determinando per l'effetto, secondo la citata Commissione tecnica *"un alleggerimento della visuale ed una conseguente riduzione dell'effetto selva"*;

RITENUTO che la mera interferenza di alcune opere dell'impianto con le sopramenzionate fasce di rispetto previste dalla citata legge regionale della Basilicata n. 54 del 2015, relative a beni architettonici archeologici e paesaggistici, non possa comportare di per sé una valutazione negativa del progetto, che avrebbe richiesto lo svolgimento di una completa istruttoria idonea a dar conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità, fra cui, in particolare, con riguardo ai tratturi, la circostanza che le distanze evidenziate vadano considerate tenendo in conto che la viabilità interna al parco eolico, trattandosi di un intervento di *repowering* su un impianto già esistente, come rileva la Commissione tecnica menzionata, interesserà *"quasi esclusivamente strade e piste esistenti"*, senza pertanto interferire con essi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che il Ministero della cultura stesso ha rappresentato che le presunte interferenze dell'impianto con le proposte di dichiarazione di interesse archeologico dell'*Ager Venusinus* e dell'*Ager Bantinus*, inserite con deliberazione di Giunta regionale n. 754 del 3 novembre 2020 nella proposta di Piano paesaggistico regionale *in itinere*, non si riferiscono a vincoli già vigenti, e come chiarito altresì con nota del 13 gennaio 2021, la Regione Basilicata ha precisato che tale proposta *"non rende automaticamente efficace il vincolo predetto e quindi l'obbligo della procedura di autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 del Codice (...)"*;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS ha prescritto misure di mitigazione e compensazione, in seno alle condizioni ambientali apposte in calce al proprio parere;

RILEVATO che, date le caratteristiche di alta ventosità dell'area, la producibilità stimata del sito è di circa 141 GWh/anno;

CONSIDERATO, infine, che, nella ponderazione degli interessi coinvolti, occorre tener conto del fatto che i 12 aerogeneratori in esame insisteranno nelle stesse posizioni di generatori dei quali è prevista la sostituzione e conseguentemente non vi saranno nuove collocazioni in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto per la produzione di energia da fonte eolica, da realizzare nei Comuni di Forenza e Maschito (PZ), riguardante lo smantellamento di 36 aerogeneratori esistenti e la realizzazione di 12 nuovi aerogeneratori nel territorio del comune di Forenza, per una potenza complessiva finale pari a 69,84 MW, presentato dalla ERG Wind 4 S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS nel parere n. 103 del 7 giugno 2021, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione nel parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Conte", written over the printed text of the President of the Council of Ministers.